Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 -

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973

Articolo 25 ter - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

In vigore dal 1 gennaio 2007

- 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
- 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.